



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010
FAX 075 875407 - TEL. 075 875123
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

Prot. 5548

San Venanzo (Tr), 5 novembre 2016

ORDINANZAN.27/16

Oggetto: Revoca ordinanza n. 25/16 circa la sospensione dell'attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a seguito degli eventi sismici di domenica 30 ottobre 2016, e conseguente ripresa dell'attività didattica a partire da lunedì 7 novembre 2016.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 25/16 del 3 novembre 2016 con cui veniva disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale a partire dal giorno 3 novembre 2016 per consentire ai dirigenti scolastici ed al personale addetto lo svolgimento delle attività di verifica dei piani di evacuazione da attuare in caso di evento sismico, così come disposto dalla Presidente della Regione Umbria;

Preso atto della nota prot. 3041 del 4.11.16 con la quale la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di San Venanzo comunicava l'avvenuta verifica dei piani di evacuazione, che risultano adeguati alla gestione delle emergenze;

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la revoca della precedente ordinanza n. 25/16 del 3 novembre 2016 e la ripresa dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale a partire dal giorno lunedì 7 novembre 2016.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all'Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Viene altresì trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico Comunale, agli Uffici di Protezione Civile, alla Direzione servizi scolastici, al MIUR - Ufficio Scolastico regionale ed Ufficio Scolastico provinciale di Terni, alla Provincia di Terni, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Polizia Municipale.

Il responsabile del procedimento è il geom. Stefano Mortaro, quale Responsabile Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.

L'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.



Il Sindaco

(Silvio Marinelli)

Silvio Marinelli